

Periodo di detenzione raccomandato: 20 anni

Importo di riferimento: € 10.000

Scenari

| | | In caso di disinvestimento dopo 1 anno | In caso di disinvestimento dopo 10 anni | In caso di disinvestimento dopo 20 anni |
|--------------------|---|--|---|---|
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. | | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | € -590 | € -1.610 | € -1.980 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -5,92% | -1,61% | -0,99% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | € -240 | € 10.370 | € 16.410 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -2,41% | 10,37% | 8,20% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | € 320 | € 36.330 | € 69.570 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 3,25% | 36,33% | 34,78% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | € 1.940 | € 140.570 | € 415.380 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 19,44% | 140,57% | 207,69% |

- Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
- Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
- Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e sarà necessario sostenere costi supplementari.

Cosa accade se Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il cliente è equiparato ad un creditore/debitore ordinario. In caso di insolvenza di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. ("la Banca") il cliente potrebbe trovarsi nella seguente situazione: avere difficoltà a incassare il valore positivo del mark-to-market e, in casi estremi, non incassarlo affatto.

Si segnala inoltre che in caso di assoggettamento della Banca alla procedura di "bail-in" (anche in assenza della formale dichiarazione d'insolvenza), la Banca d'Italia, effettuate le proprie valutazioni sulla situazione patrimoniale, potrebbe adottare il combinato degli articoli 54 e 60 del D. Lgs. 180/2015 con l'applicazione della clausola di "close-out" e i conseguenti effetti di cui sopra.

La Banca aderisce, ai sensi dell'art. 59 del TUF, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all'importo massimo di Euro 20.000.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'importo di riferimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di importo di riferimento.

| | In caso di disinvestimento dopo 1 anno | In caso di disinvestimento dopo 10 anni | In caso di disinvestimento dopo 20 anni |
|--|--|---|---|
| Costi totali | € 695 | € 650 | € 600 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 7,0% | 0,7% ogni anno | 0,3% ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Questa percentuale non può essere direttamente confrontata con i dati relativi all'incidenza dei costi forniti per altri PRIIP. Dimostra i costi in relazione all'importo di riferimento del PRIIP.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di disinvestimento dopo 1 anno |
|--|--|--|
| Costi di ingresso | 6% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. | € 600 |
| Costi di uscita | 0,95% del vostro investimento prima che vi venga pagato. | € 95 |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | € 0 |
| Costi di transazione | 0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. | € 0 |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance e carried interest | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | € 0 |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 20 anni

In considerazione della finalità di copertura del rischio di aumento dei tassi di interesse, il periodo di detenzione raccomandato è sino alla data di scadenza dello strumento, pari a 10 anni.

Per la relazione che intercorre tra il debito a tasso variabile e il derivato, il periodo di detenzione raccomandato potrebbe essere ridotto dall'eventuale estinzione anticipata del debito sottostante: in tal caso infatti sarà opportuno estinguere anticipatamente il derivato.

È possibile estinguere il prodotto anticipatamente, previo accordo con Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.. L'estinzione anticipata comporta la liquidazione del valore di mercato (mark-to-market) dello strumento al quale Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. può applicare dei costi supplementari (calcolati sull'importo di riferimento fino a un massimo dello 0,05% per anno di vita residua dello strumento). Per ulteriori informazioni, si può far riferimento alla sezione "Quali sono i costi?". L'estinzione anticipata potrebbe essere possibile soltanto pagando un costo elevato o subendo una forte perdita.

Come presentare reclami?

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il cliente può presentare un reclamo - a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata - ai seguenti indirizzi:

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Ufficio Reclami

via Segantini 5 - 38122 Trento (TN) Fax: +39 0461 313119

e-mail: reclami@cassacentrale.it

pec: reclami@pec.cassacentrale.it

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, è tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad attivare un procedimento di mediazione dinanzi a uno dei seguenti soggetti:

- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): per controversie in merito all'inosservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei confronti degli investitori i) nei limiti di 500.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; ii) senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.acf.consob.it;
- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, per attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili su richiesta. Informazioni specifiche relative a questo prodotto sono contenute nella "Scheda Prodotto", che vi deve essere consegnata da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. prima della sottoscrizione di ogni nuova operazione.